

TRIBUNALE DI LATINA

Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att.

Verbale della riunione del 21 giugno 2023

Oggetto:

- 1) approvazione del Regolamento;
- 2) deliberazione del Comitato sulle questioni oggetto di trattazione nel corso della precedente seduta del 10.05.2023;
- 3) discussione e deliberazione in ordine alla legittimazione a presentare la domanda di inserimento nell'elenco dei delegati alle vendite da parte degli avvocati "comunitari" (stabiliti-integrati) e degli esperti contabili;
- 4) varie ed eventuali

In data di oggi, 21 giugno 2023, alle ore 15.00, presso la sede di Via Ezio, sono presenti:

il Presidente del Comitato dott.ssa Alessandra Lulli, delegato dal Presidente del Tribunale; il giudice dott.ssa Elena Saviano; l'Avv. Maurizio Albiani, designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina; il Dott. Omar Corradi, designato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina; il Notaio Dott.ssa Carla Quattrococchi designata dal Consiglio Notarile del Distretto di Latina.

Verbalizza la dottoressa Michela Iazzetta, UPP in servizio presso la I sezione civile, designata per la seduta odierna in sostituzione della dottoressa Teresa Magliozzi per le funzioni di segretario del Comitato.

Sul primo punto all'o.d.g.:

Il Comitato, previa lettura della bozza del Regolamento, delibera all'unanimità l'approvazione dello stesso, che si allega al presente verbale.

Sul secondo punto all'o.d.g.:

Il Comitato dà atto delle deliberazioni assunte all'unanimità nella seduta del 10.05.2023 che si riportano di seguito:

- la necessità per il Comitato di dotarsi di Regolamento al fine di disciplinare la propria attività e definire i punti per la formazione e la tenuta dell'elenco e per la vigilanza dello stesso, con previsione della possibile sostituzione dei componenti Professionisti per impedimento duraturo e/o conflitto di interessi;

- la calendarizzazione di n. 2 riunioni semestrali a cadenza fissa da indicarsi nel Regolamento ai fini dello svolgimento delle attività ordinarie demandate al Comitato, salva la possibilità di convocare il Comitato in seduta straordinaria per ragioni di urgenza.

Dopo ampia discussione, il Comitato, richiamati gli argomenti oggetto della precedente riunione del 10.05.2023, sopra indicati, all'unanimità

delibera:

- che al momento dell'esame delle domande si procederà alla valutazione della conformità del corso seguito dal professionista richiedente l'iscrizione nell'elenco (e/o la conferma), alle linee guida fissate dalla Scuola Superiore della Magistratura, tenendo presente quanto indicato nell'attestato rilasciato dall'ente organizzatore del corso, con particolare riferimento al numero delle ore nelle quali si è articolato il corso, alle modalità di svolgimento e di partecipazione allo stesso e al superamento della prova finale a mezzo somministrazione dei test;
- che le domande per la prima iscrizione e/o per la riconferma potranno essere presentate senza assegnazione di termine. In particolare, le domande di prima iscrizione potranno presentarsi allorquando il Presidente del Tribunale darà ufficiale notizia dell'avvio delle operazioni di primo popolamento del nuovo elenco con Decreto pubblicato sul sito del Tribunale di Latina. Le domande verranno esaminate nella seduta ordinaria del Comitato successiva alla presentazione;
- che i richiedenti l'iscrizione e/o la conferma dovranno esprimere, al momento della domanda, il consenso al trattamento dei dati personali;
- che in relazione al requisito della condotta morale specchiata, costituirà elemento di valutazione anche l'irrogazione di provvedimenti disciplinari definitivi da parte dell'organo disciplinare dell'Ordine di appartenenza, nonché gli esiti del certificato dei carichi pendenti che gli aspiranti dovranno produrre al momento della presentazione della domanda.
- che sul requisito della competenza tecnica - la cui dimostrazione, secondo la norma contenuta nell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. comma 5° lett. a), discende, tra gli altri, dall' "*aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita [...]*" - saranno valutate sia le deleghe conferite in data anteriore al 28.02.2018, purché nel quinquennio compreso tra 1.03.2018 e il 28.02.2023 si sia tenuto almeno un esperimento di vendita, qualunque sia stato l'esito, che quelle conferite nel corso del quinquennio precedente alla presentazione della domanda, purché, anche in detto caso, si sia tenuto almeno un esperimento di vendita, qualunque sia stato l'esito;

- che saranno valutate anche le deleghe relative ai procedimenti cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver svolto, nel quinquennio, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate (almeno con l'espletamento di un tentativo di vendita, a prescindere dall'esito);
- che saranno valutate, con i medesimi criteri, le deleghe conferite anche con riferimento ai giudizi di divisione endoesecutiva;
- che nelle procedure "plurilotto", saranno valutate le deleghe svolte anche per un solo lotto, purché si sia tenuto almeno un esperimento di vendita, indipendentemente dall'esito;
- che le revoche dall'incarico potranno essere disposte all'esito del procedimento in contraddittorio con il professionista;
- che ai fini della conferma, i professionisti dovranno documentare la permanenza di tutti i requisiti richiesti per la prima iscrizione, oltre quelli espressamente indicati dall'art. 179 ter, co.7, disp. att. c.p.c.;
- che in ordine ai criteri di prima iscrizione, preso atto della normativa comunitaria (art. 16 legge n. 526/99), oltre al requisito della residenza anagrafica nel circondario di Latina, sarà considerato anche quello del domicilio professionale in detto circondario, purché il richiedente sia iscritto all'albo professionale locale, tanto traendo argomento da quanto disposto dall'art. 179 ter, co. 2, disp. att. c.p.c. in punto di composizione del Comitato e dalla disposizione di cui all'art. 559 c.p.c. che prescrive che il custode giudiziario venga nominato tra i professionisti iscritti all'art. 179 ter, risultando implicitamente richiesta al professionista la tendenziale stanzialità territoriale a garanzia della efficienza dello svolgimento dei compiti assegnati.

Sul terzo punto all'o.d.g.:

Il Comitato si esprime negativamente in merito alla iscrizione degli "avvocati stabiliti" nell'elenco ex art.179 ter disp. att. c.p.c. in ragione della carenza di autonomia nello svolgimento della prestazione professionale. Analoga conclusione vale per gli iscritti alla Sezione B-Esperti contabili dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, con conseguente necessità, per i dottori commercialisti di indicare nella domanda l'appartenenza alla Sezione A dell'Albo.

Varie ed eventuali

La Presidente aggiorna i Componenti in merito alle attività in corso per la predisposizione della piattaforma informatica per la gestione delle attività del Comitato e riserva di convocare nuovamente il Comitato al fine di testare l'applicativo. L'avvio delle procedure per il primo

popolamento sarà disposto dal Presidente del Tribunale, all'esito della valutazione dell'utilizzo della piattaforma di gestione delle attività del Comitato.

Verbale chiuso alle ore 17:00.

Il Segretario



Il Presidente

